

Il Consiglio di Stato

Signora
Lara Filippini
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 20 settembre 2016 n. 153.16 Morosi in aumento: fenomeno incontrollabile?

Signori deputati,

con la presente, rispondiamo alle domande da voi poste nella summenzionata interrogazione come segue.

1. **Quale è il numero di persone ritenute "irreperibili" e pertanto non solvibili (pubblicazione FU) e l'ammontare del debito, spese ed interessi inclusi, annessi e connessi, suddivisi in svizzeri, permessi G, permessi B e permessi C, rispettivamente persone giuridiche?**

Una statistica delle persone irreperibili e dell'ammontare dei debiti o una statistica dei debitori suddivisi in base alla nazionalità o al tipo di permesso non esistono.

Vanno tuttavia fatte alcune precisazioni su questo punto.

Per quanto attiene i titolari di un permesso di domicilio C, in base all'art. 63 cpv. 1 lett. b della Legge federale sugli stranieri (in seguito: LStr), il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Relativamente ai titolari di un permesso di dimora B, l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Giusta l'art. 80 cpv. 1 lett. b OASA, vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici, **in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato.**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche i debiti privati che un cittadino straniero ha contratto durante la sua permanenza nel nostro Paese possono condurre – in determinate circostanze e a determinate condizioni – alla revoca del permesso di soggiorno. Ciò anche nel caso di cittadini stranieri, titolari di un permesso di domicilio "C" e residenti in Svizzera da oltre 15 anni (cfr. DTF 2C_997/2013, consid. 2.2 del 21.7.2014; cfr. anche DTF 2C_273/2010 del 6.10.2010; cfr. per il mancato rinnovo del permesso di dimora "B": DTF 2C_42/2011 del 23.8.2012).

2. **Quale è il numero di persone con "esecuzioni/precetti esecutivi in corso" e rispettivamente l'ammontare del debito, spese ed interessi inclusi, annessi e connessi, suddivisi in svizzeri, permessi G, permessi B e permessi C, rispettivamente persone giuridiche?**

In questo caso l'unico dato disponibile è quello dei precetti esecutivi che sono stati 158'936 nel 2013, 163'668 nel 2014 e 166'243 nel 2015. Non esiste invece una statistica per le categorie indicate nel quesito.

Vedi le precisazioni esposte alla domanda 1.

- 3. Quale è il numero di persone con “attestati di carenza beni (ACB)” e rispettivamente l'ammontare del debito in ACB, spese ed interessi inclusi, annessi e connessi, suddivisi in svizzeri, permessi G, permessi B e permessi C, rispettivamente persone giuridiche?**

L'unico dato disponibile è quello inerente agli attestati di carenza beni (ACB). Essi sono stati 75'090 nel 2013, 76'179 nel 2014 e 80'415 nel 2015.

Vedi le precisazioni esposte alla domanda 1.

- 4. Quale è l'ammontare complessivo delle pretese dei precetti esecutivi in corso e in ACB di tributi non pagati agli Enti pubblici (Confederazione, Cantone e Comuni) e oneri sociali, e meglio suddivisi in imposte ordinarie, AVS e tasse causali?**

Una statistica di questo tipo non esiste.

- 5. Quale è l'ammontare complessivo delle pretese dei precetti esecutivi in corso e in ACB del mancato pagamento dei premi della Cassa Malati?**

Anche in questo caso non è possibile rispondere alla domanda, in quanto non esiste una statistica di questo tipo.

- 6. In un'ottica di aiuto effettivo alle persone, oltrepassata una certa soglia di “esecuzioni/precetti esecutivi/ACB”, il Consiglio di Stato non ritiene opportuno si faccia luogo a una comunicazione d'ufficio all'autorità regionale di protezione?**

Il Consiglio di Stato ritiene che una comunicazione simile a quella ipotizzata violi le norme sulla protezione dei dati. Inoltre, qualora tale documento fosse ritenuto necessario dall'Autorità regionale di protezione o dal curatore privato, questi potrebbero comunque sempre richiederlo all'Ufficio esecuzione facendo valere un interesse legittimo.

- 7. A fronte di quanto sopra, il Cantone è dovuto intervenire assumendo nuovo personale per gestire la situazione?**

Negli Uffici esecuzione il personale non è stato aumentato. Il nuovo applicativo informatico e le riorganizzazioni in corso hanno permesso una riduzione del personale, prevista peraltro nel Messaggio relativo al pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali discusso dal Parlamento lo scorso settembre.

- 8. Il Consiglio di Stato ritiene di dover avviare una modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici per richiedere a tutti i candidati (o parte di essi) anche l'esibizione dell'estratto dal registro delle esecuzioni, che sarà pubblicato, per garantire all'elettore (cittadino contribuente) che il futuro politico in carica possa gestire la “cosa pubblica” in modo trasparente e prevedere un obbligo di aggiornamento periodico della situazione?**

Il 20 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio n. 7185 concernente la revisione totale della Legge sull'esercizio dei diritti politici - pendente attualmente davanti al Gran Consiglio - nell'ambito del quale ha proposto il mantenimento della regolamentazione vigente in materia di

eleggibilità e di requisiti da adempiere nella presentazione delle candidature. L'introduzione dell'obbligo della presentazione dell'estratto delle esecuzioni in corso potrebbe prestarsi anche ad abusi. Infatti, fondamentalmente chiunque può far emettere un precetto esecutivo nei confronti di una persona che intende candidarsi a una carica politica. È vero che nel caso di un'esecuzione infondata, la persona contro cui questa è stata promossa ha la facoltà di farla annullare. Questa procedura richiede però del tempo. A titolo di confronto, nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato ai privati figurano solo le condanne cresciute in giudicato, ragione per la quale una querela del tutto infondata non viene riportata nel documento.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2.50 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Paolo Beltraminelli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Divisione della giustizia (di-dg@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)